

IL MESE DELLA PREVIDENZA

STUDIO ASSI & PARTNERS

OTTOBRE 2026

Indice

1. Aggiornamento dei tassi per la cessione del quinto della pensione
1.1 Nuovi limiti applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026

2. Prestazioni di accompagnamento alla pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
2.1 Le indicazioni INPS per l'accesso all'isopensione e alle prestazioni dei Fondi di solidarietà

3. Imprese artigiane edili e impiantistiche: l'INPS chiarisce i limiti dimensionali e i criteri di classificazione
3.1 Il Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 definisce i limiti occupazionali per le imprese artigiane dell'edilizia, disciplina le attività impiantistiche e chiarisce le regole per le aziende con più matricole.

4. Pensioni minime 2027: importi stimati e possibili aumenti
4.1 Le previsioni indicano un assegno minimo di 629,59 euro lordi al mese. L'importo definitivo sarà determinato dalla perequazione ufficiale e dalle eventuali disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio.

5. Redditi da lavoro autonomo 2025: dichiarazione INPS entro il 2 novembre 2026
5.1 Con il messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026, l'INPS chiarisce gli obblighi dichiarativi dei pensionati, le principali esclusioni e le modalità per comunicare i redditi da lavoro autonomo ai fini della verifica del cumulo con la pensione.

6. Riscatto dei periodi di congedo per gravi patologie: le indicazioni dell'INPS
6.1 L'Istituto chiarisce modalità, requisiti e condizioni per il riconoscimento dei periodi di assenza ai fini previdenziali.

7. Pensioni, dal 2027 cambiano i coefficienti di trasformazione
7.1 I nuovi parametri del sistema contributivo incidono sul calcolo degli assegni previdenziali, con possibili riduzioni degli importi per chi maturerà il diritto alla pensione.

Introduzione

La previdenza sociale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, assume per le imprese una rilevanza centrale, configurandosi non solo come un complesso di obblighi normativi, ma come un vero e proprio elemento strutturale della gestione aziendale. In particolare, essa si inserisce nel più ampio quadro delle responsabilità del datore di lavoro in materia di rapporti di lavoro, tutela del personale e conformità alle disposizioni di legge, trovando il proprio fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 38 e 41 della Costituzione.

Dal punto di vista operativo, le aziende sono chiamate a interfacciarsi costantemente con enti pubblici quali l'INPS e l'INAIL, che rappresentano i principali interlocutori istituzionali in materia previdenziale e assicurativa. Nei confronti dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, funzionali al finanziamento delle prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito; nei confronti dell'INAIL, invece, grava l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mediante il pagamento dei relativi premi.

Tali adempimenti si caratterizzano per la loro natura inderogabile e per la rilevanza giuridica che assumono nell'ambito dell'attività d'impresa. La corretta gestione degli obblighi contributivi e assicurativi costituisce infatti condizione imprescindibile per la regolarità aziendale, incidendo su molteplici aspetti, tra cui il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la possibilità di accedere a benefici normativi e contributivi, nonché la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Sotto il profilo giuridico, l'inadempimento o l'irregolare assolvimento degli obblighi previdenziali comporta conseguenze significative. Le aziende possono essere esposte a sanzioni amministrative pecuniarie, a maggiorazioni per omesso o ritardato versamento, nonché ad azioni di recupero da parte degli enti competenti. Nei casi più gravi, possono inoltre configurarsi ipotesi di responsabilità penale, in particolare in presenza di condotte fraudolente o di sistematica evasione contributiva.

Oltre al profilo strettamente sanzionatorio, la previdenza incide anche sulla gestione del rischio aziendale. In materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, la copertura assicurativa presso l'INAIL assume un ruolo determinante nella tutela dell'impresa, limitando l'esposizione economica derivante da eventi lesivi occorsi ai lavoratori e integrandosi con gli obblighi prevenzionistici previsti dalla normativa vigente. In tal senso, la corretta gestione dei rapporti con gli enti previdenziali si traduce in una forma di protezione giuridica ed economica per l'azienda.

In una prospettiva gestionale, la previdenza sociale deve essere considerata parte integrante delle politiche amministrative e delle risorse umane. Un presidio efficace degli adempimenti contributivi e assicurativi consente non solo di evitare contenziosi e criticità, ma anche di rafforzare l'affidabilità e la reputazione dell'impresa nei confronti di dipendenti, istituzioni e partner commerciali.

Alla luce di tali considerazioni, emerge con chiarezza come la previdenza, per le aziende, non si esaurisca in un mero obbligo formale, ma rappresenti un ambito strategico che richiede competenze specifiche, aggiornamento costante e un approccio gestionale strutturato. In questo contesto, l'attività degli uffici preposti alla gestione delle imprese assume un ruolo determinante nel garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e nel supportare le aziende nel mantenimento di una piena conformità al sistema previdenziale vigente.

Buona lettura

1. Aggiornamento dei tassi per la cessione del quinto della pensione
1.1 Nuovi limiti applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026

Con il messaggio n. 3042 del 30 settembre 2026, l'INPS ha aggiornato i tassi massimi applicabili alla cessione del quinto della pensione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.

Tassi medi e soglie antiusura
Per i finanziamenti fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al **14,23%**, mentre la relativa soglia antiusura è fissata al **21,7875%**.

Per gli importi superiori a 15.000 euro, il tasso medio è pari al **9,88%**, con una soglia antiusura del **16,3500%**.

Tassi TAEG massimi in convenzione
I tassi TAEG massimi in convenzione variano in funzione dell'età del pensionato alla scadenza del finanziamento e dell'importo del prestito.

Per importi fino a 15.000 euro, i tassi variano dal **10,26%** per i soggetti fino a 59 anni, fino al **13,36%** per la fascia di età compresa tra 75 e 79 anni.

Per importi superiori a 15.000 euro, i tassi variano dall'**8,02%** all'**11,12%** nelle medesime fasce di età.

Pensionati over 79 anni
Per i soggetti di età superiore a 79 anni si applicano direttamente le soglie antiusura: **21,7875%** per importi fino a 15.000 euro e **16,3500%** per importi superiori a tale cifra.

Controllo operativo
La procedura **"Quote Quinto"** verifica il rispetto dei limiti previsti e blocca l'invio telematico dei piani qualora il tasso applicato risulti superiore a quello convenzionale.

2. Prestazioni di accompagnamento alla pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

2.1 Le indicazioni INPS per l'accesso all'isopensione e alle prestazioni dei Fondi di solidarietà

Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, l'INPS fornisce indicazioni in merito alla liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 e dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.

Le disposizioni riguardano gli assicurati che, alla data del **31 dicembre 1995, risultano privi di anzianità contributiva** e le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata previste dall'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Destinatari
Le indicazioni si applicano ai lavoratori che **non risultano in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.**

Requisiti per la pensione di vecchiaia
Per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono richiesti:
- ***67 anni di età;***
- *almeno **20 anni di contribuzione;***
- *un importo della pensione non inferiore all'**assegno sociale**, fatte salve le eccezioni previste per i soggetti che abbiano compiuto 71 anni e possano far valere almeno 5 anni di contribuzione.*

Requisiti per la pensione anticipata
Per la pensione anticipata sono previsti:
- ***42 anni e 10 mesi di contribuzione** per gli uomini, con gli incrementi previsti per gli anni successivi;*
- ***41 anni e 10 mesi di contribuzione** per le donne, con i relativi incrementi previsti per gli anni successivi.*

È inoltre prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento dei **64 anni di età**, in presenza di almeno **20 anni di contribuzione effettiva** e di un importo della pensione pari almeno a **tre volte l'assegno sociale**, con le riduzioni previste per le donne con figli.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione
Le prestazioni di accompagnamento, comprese l'**isopensione** e quelle erogate dai **Fondi di solidarietà**, sono interamente finanziate dai datori di lavoro.

L'accesso è riservato ai lavoratori per i quali specifici accordi aziendali prevedano il diritto a raggiungere la pensione entro un determinato periodo massimo:
- *da **48 a 84 mesi** per l'isopensione;*
- ***60 mesi** per le prestazioni dei Fondi di solidarietà.*

L'importo della prestazione di accompagnamento deve rispettare i requisiti di soglia previsti per la pensione cui è finalizzato l'accompagnamento.

Verifica dei requisiti e accertamenti
La verifica dei requisiti relativi all'importo della prestazione viene effettuata **in via prospettica**, con riferimento alla data prevista per l'accesso all'esodo e considerando l'importo dell'assegno sociale vigente in tale momento.

Per la pensione anticipata con almeno 64 anni di età, la prestazione di accompagnamento deve essere pari almeno a **tre volte l'assegno sociale**, con le riduzioni previste per le donne con figli.

Per la prestazione relativa alla pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, è previsto un **tetto massimo pari a cinque volte il trattamento minimo**.

Ruolo dei Fondi di solidarietà
I **Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà** definiscono le modalità di accesso alle relative prestazioni, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni contenuti nella circolare INPS.

In sintesi, il documento definisce i **criteri di accesso, le modalità di determinazione degli importi e i vincoli per la liquidazione** delle prestazioni di accompagnamento alla pensione e degli assegni straordinari di sostegno al reddito destinati ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

3. Imprese artigiane edili e impiantistiche: l'INPS chiarisce i limiti dimensionali e i criteri di classificazione
3.1 Il Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 definisce i limiti occupazionali per le imprese artigiane dell'edilizia, disciplina le attività impiantistiche e chiarisce le regole per le aziende con più matricole.

*L'INPS, con il **Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026**, chiarisce i limiti dimensionali del personale applicabili alle imprese artigiane del settore edile e fornisce indicazioni in merito alla corretta classificazione di alcune attività impiantistiche.*

Regola principale per le imprese edili
Le imprese artigiane operanti nel settore delle costruzioni edili, comprese quelle che svolgono attività di completamento e finitura, possono mantenere la qualifica artigiana fino ai seguenti limiti occupazionali:
• **10 dipendenti**, di cui un massimo di **5 apprendisti**;
• **14 dipendenti**, qualora le unità eccedenti le 10 siano esclusivamente apprendisti.

Per tali imprese, comprese quelle contraddistinte dai **CSC dal 4.13.02 al 4.13.08**, trova applicazione il **Codice di Autorizzazione 5G**, in luogo del codice 5C.

L'eccezione per le imprese impiantistiche
Una specifica disciplina riguarda le imprese con **CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08** che svolgono prevalentemente attività di installazione di impianti **non collegata alla costruzione di edifici**.

Tali imprese non rientrano nei limiti dimensionali previsti per il settore edile. Non essendo tenute all'iscrizione alla Cassa Edile, si applica nei loro confronti il **limite ordinario previsto dalla normativa per le imprese artigiane**.

A decorrere dal **23 ottobre 2026**, le aziende già classificate con il codice 5G potranno trasmettere una dichiarazione di responsabilità attraverso lo Smart Task **"Limiti impresa impiantistica artigiana"**, disponibile nel Cassetto Previdenziale.

In presenza dei requisiti richiesti, l'INPS procederà all'attribuzione dei seguenti codici:
• **4X**, per l'impresa impiantistica non prevalentemente edile;

• **5C**, con applicazione del limite dimensionale ordinario.

Per le nuove iscrizioni, la dichiarazione sarà integrata direttamente nel **questionario automatico**. In assenza della dichiarazione, verrà attribuito inizialmente il **codice 5G**.

Imprese con più matricole
Particolare attenzione deve essere prestata alle situazioni in cui il medesimo datore di lavoro risulti titolare di **più matricole INPS**.

In questi casi, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto esclusivamente alla matricola relativa all'attività esercitata **personalmente e professionalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci**.

Le altre matricole dovranno essere correttamente classificate nel settore **Industria** o **Terziario**, in relazione all'attività effettivamente svolta.

Ai fini del calcolo del limite massimo di dipendenti previsto per l'impresa artigiana, devono essere considerati **esclusivamente i lavoratori indicati sulla matricola classificata nel settore Artigianato**.

4. Pensioni minime 2027: importi stimati e possibili aumenti
4.1 Le previsioni indicano un assegno minimo di 629,59 euro lordi al mese. L'importo definitivo sarà determinato dalla perequazione ufficiale e dalle eventuali disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio.

Stime e confronto con il 2026
L'importo della pensione minima ordinaria per il 2026 è pari a 611,85 euro mensili.

Applicando una rivalutazione ipotetica del 2,9%, nel 2027 l'importo raggiungerebbe i 629,59 euro al mese, con un incremento di 17,74 euro rispetto al minimo ordinario del 2026. Su 13 mensilità, l'importo annuo complessivo ammonterebbe a 8.184,67 euro.

Nel 2026, grazie alla maggiorazione straordinaria dell'1,3%, l'importo massimo della pensione minima raggiunge invece i 619,80 euro mensili.

Gli effetti della scadenza della maggiorazione straordinaria
La maggiorazione straordinaria è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2026. Qualora non venisse prorogata, chi percepisce 619,80 euro al mese nel 2026 passerebbe a un importo stimato di 629,59 euro nel 2027. L'aumento effettivo sarebbe quindi pari a 9,79 euro mensili, corrispondenti a circa 127 euro annui.

Nel caso in cui la maggiorazione straordinaria dell'1,3% venisse confermata anche per il 2027, l'importo stimato salirebbe a 637,77 euro mensili, con un incremento di 17,97 euro rispetto al massimo previsto per il 2026.

Integrazione al trattamento minimo
Il nuovo importo costituirà inoltre il riferimento per l'integrazione al minimo delle pensioni inferiori alla soglia prevista. Il riconoscimento del diritto e l'eventuale ammontare dell'integrazione dipenderanno dai requisiti contributivi e reddituali individuali.

Gli importi definitivi saranno comunicati dall'INPS a seguito dell'emanazione del decreto sulla perequazione e dell'eventuale approvazione di nuove disposizioni normative per il 2027.

5. Redditi da lavoro autonomo 2025: dichiarazione INPS entro il 2 novembre 2026

5.1 Con il messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026, l'INPS chiarisce gli obblighi dichiarativi dei pensionati, le principali esclusioni e le modalità per comunicare i redditi da lavoro autonomo ai fini della verifica del cumulo con la pensione.

Obbligo dichiarativo e principali esclusioni
Sono tenuti a presentare la dichiarazione i pensionati soggetti al divieto, totale o parziale, di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. La comunicazione dei redditi relativi al 2025 deve essere effettuata entro il 2 novembre 2026.

Sono invece esclusi dall'obbligo, tra gli altri:
• I titolari di pensione di vecchiaia, comprese quelle liquidate con il sistema contributivo.
• I titolari di pensione di anzianità o di prepensionamento.

• I titolari di pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione, fatte salve le specifiche riduzioni previste per gli assegni di invalidità.
• I titolari di pensione o assegno di invalidità che abbiano percepito nel 2025 redditi da lavoro autonomo non superiori a 7.844,20 euro.

Non rilevano inoltre, ai fini del cumulo, i compensi percepiti per attività socialmente utili finalizzate al reinserimento degli anziani, le indennità riconosciute agli amministratori locali e ai titolari di cariche elettive, i compensi dei giudici tributari e le remunerazioni dei sacerdoti previste dalla legge.

Casi particolari
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo riguarda le pensioni di inabilità. Sono previste specifiche eccezioni per il personale appartenente ai comparti della difesa e della sicurezza transitato a impiego civile.

Le istruzioni si applicano anche alle pensioni di invalidità INPGI, al lavoro sportivo e ai magistrati onorari confermati che svolgono l'attività senza carattere di esclusività. Per questi ultimi, i compensi percepiti sono considerati redditi da lavoro autonomo.

Modalità di presentazione e importi da dichiarare
La dichiarazione deve essere trasmessa online attraverso il servizio **RED Precompilato**, utilizzando una delle seguenti modalità di autenticazione: SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.

In fase di compilazione, occorre selezionare la campagna **"RED 2026 anno reddito richiesto 2025"**.

I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati secondo i seguenti criteri:
• Al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
• Al lordo delle ritenute fiscali.
• Suddivisi per periodi di svolgimento dell'attività lavorativa, fino a un massimo di sei periodi nell'anno, senza sovrapposizioni.

Anche in assenza di redditi, qualora sussista l'obbligo dichiarativo, è necessario indicare il periodo compreso tra gennaio e dicembre e riportare un importo pari a zero per ciascuna tipologia prevista.

Dichiarazione preventiva per il 2026 e sanzioni
I pensionati che nel 2026 svolgono attività di lavoro autonomo e sono soggetti al divieto di cumulo devono dichiarare anche il reddito presunto relativo al 2026.

Le trattenute applicate sulla pensione saranno successivamente oggetto di conguaglio nel 2027, sulla base dei redditi effettivamente percepiti.

L'omessa presentazione della dichiarazione può comportare una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno di riferimento, con recupero della somma attraverso le rate pensionistiche.

6. Riscatto dei periodi di congedo per gravi patologie: le indicazioni dell'INPS

6.1 L'Istituto chiarisce modalità, requisiti e condizioni per il riconoscimento dei periodi di assenza ai fini previdenziali.

Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, l'INPS fornisce le indicazioni operative per l'applicazione della disciplina relativa al riscatto dei periodi di congedo introdotta dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.

La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato della durata massima di 24 mesi.

Chi può riscattare e quali periodi
La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, comprese quelle rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il congedo può avere una durata massima di 24 mesi, anche non continuativi. Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione né alla contribuzione previdenziale.

Sono riscattabili esclusivamente i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 9 agosto 2025, entro il limite complessivo di 24 mesi nell'intero arco della vita lavorativa.

Il periodo oggetto di riscatto non deve risultare già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria, né da altri riscatti, anche presso altre forme previdenziali.

Presentazione della domanda e documentazione richiesta
La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato oppure, in caso di decesso, dal superstite. È possibile presentarla anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla gestione previdenziale di riferimento.

L'istanza deve essere indirizzata alla gestione previdenziale presso la quale risulta accreditata la contribuzione relativa al rapporto di lavoro interessato.

È necessario documentare che il congedo sia stato regolarmente concesso e fruito ai sensi della normativa vigente. A tal fine, può essere presentato, ad esempio, il provvedimento rilasciato dal datore di lavoro.

In assenza di tale provvedimento, è possibile produrre una dichiarazione del datore di lavoro, corredata dalla documentazione sanitaria e dagli elementi utili a comprovare l'assenza dal servizio.

Per le domande rivolte all'INPS, la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi online dell'Istituto, il Contact Center oppure tramite patronati e intermediari abilitati.

Costi ed effetti previdenziali
L'onere del riscatto è determinato mediante il sistema di calcolo contributivo. A tal fine, si applica l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda alla retribuzione imponibile relativa ai 12 mesi meno remoti precedenti la domanda, opportunamente rapportata al periodo da riscattare.

L'importo versato è fiscalmente deducibile per il soggetto che sostiene la spesa.

Per quanto riguarda l'accettazione della domanda, le scadenze di pagamento, la rateizzazione e le conseguenze degli eventuali ritardi, si applicano le disposizioni ordinarie previste per i riscatti dalla singola gestione previdenziale.

Una volta perfezionato il riscatto, il periodo riconosciuto è utile sia ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo.

La circolare chiarisce, inoltre, che la tutela può essere interpretata in senso ampio: al fine di garantire la copertura previdenziale del periodo di congedo, l'assicurato può optare, in alternativa al riscatto, per la prosecuzione volontaria, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

7. Pensioni, dal 2027 cambiano i coefficienti di trasformazione
7.1 I nuovi parametri del sistema contributivo incidono sul calcolo degli assegni previdenziali, con possibili riduzioni degli importi per chi maturerà il diritto alla pensione.

Dal 1° gennaio 2027 i coefficienti di trasformazione del montante contributivo subiranno una riduzione, con conseguente diminuzione della quota di pensione calcolata a parità di montante accumulato ed età di pensionamento.

Cosa cambia nel biennio 2027-2028
Il decreto del Ministero del Lavoro n. 154/2026 stabilisce i nuovi coefficienti di trasformazione applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

Rispetto ai coefficienti in vigore fino al 2026, la riduzione varia dall'1,21% per chi va in pensione a 57 anni all'1,97% per chi vi accede a 71 anni.

Nel sistema contributivo, il montante accumulato durante la vita lavorativa viene trasformato in una rendita pensionistica attraverso un coefficiente legato all'età del pensionamento. Più elevata è l'età di uscita, maggiore è il coefficiente applicato, in quanto si considera una minore aspettativa di vita residua.

Nuovi coefficienti di trasformazione

Età	Divisori	Valori
57	24,080	4,153%
58	23,507	4,254%
59	22,929	4,361%
60	22,345	4,475%
61	21,756	4,596%
62	21,163	4,725%
63	20,565	4,863%
64	19,963	5,009%
65	19,357	5,166%
66	18,747	5,334%
67	18,136	5,514%
68	17,523	5,707%
69	16,908	5,914%
70	16,290	6,139%
71	15,669	6,382%

Tasso di sconto: 1,5%.

Effetti economici sulla pensione
La riduzione dei coefficienti comporta un possibile calo dell'importo della pensione a parità di montante contributivo ed età di accesso.

Ad esempio, a 67 anni, un montante contributivo pari a 300.000 euro, che al 31 dicembre 2026 determina una pensione annua di 16.824 euro, dal 2027 produrrebbe un assegno di circa 16.542 euro.

La differenza sarebbe pari a 282 euro annui, riconducibile esclusivamente all'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione.

Perché rinviare il pensionamento potrebbe non comportare una penalizzazione
La riduzione dei coefficienti potrebbe essere compensata dalla rivalutazione del montante contributivo relativa al 2026, calcolata sulla base della media quinquennale del PIL.

L'esclusione dal calcolo del 2020, anno caratterizzato dalla forte contrazione economica legata alla pandemia da Covid-19, dovrebbe favorire una rivalutazione positiva del montante.

Di conseguenza, per chi aveva già maturato i requisiti pensionistici entro il 2026, il rinvio della decorrenza della pensione al 2027 non dovrebbe determinare una riduzione dell'importo complessivo dell'assegno.

A chi si applicano i nuovi coefficienti
I nuovi coefficienti incidono sulla quota di pensione determinata con il metodo contributivo e riguardano:
• *i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;*
• *i lavoratori che optano per il calcolo interamente contributivo della pensione;*
• *i lavoratori appartenenti al sistema misto, limitatamente alle anzianità contributive maturate dal 1996 oppure, per coloro che al 31 dicembre 1995 possedevano almeno 18 anni di contributi, a quelle maturate dal 2012.*

Non sono previste modifiche per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2026.

Dott. Domenico Corraro



STUDIO ASSI & PARTNERS

TRANI – Via Gioacchino Rossini, 20
BARI – Via Nicola Tridente, 22
CONVERSANO – via Fratelli Rosselli, 44
ROMA – Via Barletta, 29
NAPOLI – Via Gramsci, 22
PALERMO – Via S. Cuccia, 1

www.studioassi.com @studioassiepartners